

*Porti, spiagge, fari e fanali.* — Capitolo 47. Manutenzione e riparazione dei porti, lire 1,695,000.

L'onorevole Vagliasindi ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

L'onorevole Pantano?...

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Capitolo 48. Escavazione ordinaria dei porti, lire 2,600,000.

Capitolo 49. Assegni al personale ordinario e straordinario addetto alla manutenzione, riparazione ed escavazione ordinaria dei porti (*Spese fisse*) - Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario e straordinario adibito al suddetto servizio, Ministero lire 103,000, Commissione, lire 170,000.

L'onorevole ministro accetta la proposta della Commissione?

**Branca, ministro dei lavori pubblici.** L'accetto.

**Presidente.** Rimane approvato il capitolo 49.

Capitolo 50. Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno pel servizio dei porti. (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 51. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari. (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 52. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali, lire 858,000.

Capitolo 53. Assegni al personale straordinario addetto alla manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. (*Spese fisse*). Indennità di trasferte, competenze diverse e sussidi al detto personale, Ministero lire 55,000, Commissione lire 57,000.

Onorevole ministro, accetta lo stanziamento della Commissione?

**Branca, ministro dei lavori pubblici.** Lo accetto per questo, come per i capitoli successivi.

**Presidente.** Va bene.

Capitolo 54. Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari. (*Spese fisse*), lire 335,000.

Capitolo 55. Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge. (Articolo 321 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F* e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095). lire 19,000.

È presente l'onorevole De Andreis?

(Non è presente).

Procederemo allora nella lettura dei capitoli.

Capitolo 56. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria. (Articolo 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, numero 3095), lire 35,000.

Capitolo 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti. (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

*Strade ferrate.* — Capitolo 58. Personale di ruolo dell'Ispettorato. (*Spese fisse*), lire 862,140.

Su questo capitolo è primo iscritto l'onorevole Crespi, che ha facoltà di parlare.

**Crespi.** Io mi era iscritto per parlare nella discussione generale, ma ho rimandato lo svolgimento del mio ordine del giorno a questo capitolo per compiacere il ministro che cortesemente mi informò di volermi dare una particolareggiata risposta. Sarò breve, perchè la maggior parte delle cose che dovrei dire in ordine all'Ispettorato ferroviario, che deve sorvegliare l'intero andamento delle nostre ferrovie, le ho già dette or sono alcuni mesi in un discorso da me pronunziato sul bilancio dei lavori pubblici dell'anno in corso. Allora io ho accennato alle cause della disorganizzazione ferroviaria nella quale attualmente ci troviamo; alle conseguenze che derivano da tale disorganizzazione, alla necessità di provvedere ed ai mezzi coi quali si dovrebbe provvedere. Orbene, per non tediare la Camera, io prego l'onorevole ministro Branca, successo all'onorevole Lacava, di voler dare una rapida scorsa alle cifre da me esposte nello scorso gennaio e di rispondere in modo categorico ad alcune mie richieste che sono giustificate da quelle cifre e che formulerò con la massima possibile concisione.

Si è provveduto al materiale mobile colla legge del quadriennio facendo anticipare parecchie diecine di milioni dalle Società ferroviarie, mediante una operazione finanziaria brillante che fu compiuta dal ministro Lacava unitamente all'attuale ministro del tesoro, e per la quale mi permetto di dar loro ancora una volta pubblica lode. Ma non si è in alcun modo provveduto al materiale fisso, salvo che coll'assegnazione ad esso di alcuni milioni nella legge del qua-